LETTERA DIPLOMATICA DI RAPPRESENTANZA

Oggetto: Notifica di legittimazione diplomatica e istituzione di relazioni ufficiali – Governo del Popolo Veneto Autodeterminato e Governo del Popolo Italiano Autodeterminato

Elenco dei Destinatari della Notifica

Il presente atto viene notificato alle seguenti autorità, istituzioni e organismi, in ragione della loro competenza generale, settoriale o giurisdizionale in materia di tutela dei diritti fondamentali, autodeterminazione dei popoli, protezione dei dati personali, sovranità monetaria e digitale, nonché in virtù della loro legittimazione a ricevere denunce, diffide e atti di costituzione in mora da parte di soggetti privati e collettività organizzate.

---

1. ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Istituzione	Indirizzo postale	Pec / Contatti ufficiali
Commissione europea	Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200,	*Pec* assente; form di contatto: `https://ec.europa.eu/info/contact_it`

	1049 Bruxelles, Belgio	
Parlamento europeo	Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgio	*Pec* assente; e-mail: `europarl@europarl.europa.eu`
Consiglio dell'Unione europea (e **Consiglio europeo**)	Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, Belgio	*Pec* assente; centralino: +32 2 281 61 11; e-mail per corrispondenza generale non pubblica
Corte di giustizia dell'Unione europea	Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Lussemburgo, Lussemburgo	*Pec* assente (utilizza sistema e-Curia); contatto: `https://curia.europa.eu`; centralino: +352 4303 1
Banca centrale europea	Sonnemannstrasse 20, 60314 Francoforte sul Meno, Germania	*Pec* assente; e-mail: `info@ecb.europa.eu`
Corte dei conti europea	12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Lussemburgo, Lussemburgo	*Pec* assente; e-mail: `eca-info@eca.europa.eu`
Comitato economico e sociale europeo	Rue Belliard 99, B-1040 Bruxelles, Belgio	*Pec* assente; e-mail: `eesc@eesc.europa.eu`
Comitato europeo delle regioni	Rue Belliard 99-101, B-1040 Bruxelles, Belgio (stessa sede del CESE)	*Pec* assente; e-mail: `cdr@cor.europa.eu`
Mediatore europeo	1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Francia	*Pec* assente; modulo di contatto: `https://www.ombudsman.europa.eu`

Garante europeo della protezione dei dati (EDPS)	Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles (Palazzo Montoyer), Belgio	*Pec* assente; e-mail: `edps@edps.europa.eu`
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienna, Austria	*Pec* assente; e-mail: `information@fra.europa.eu`

---

2. ORGANI DEL CONSIGLIO D'EUROPA (NON UE)

Istituzione	Indirizzo postale	Pec / Contatti ufficiali
Consiglio d'Europa – Segretariato Generale	Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francia	*Pec* assente; centralino: +33 (0)3 88 41 20 00; e-mail per visite: `visites@coe.int`
Corte europea dei diritti dell'uomo	Consiglio d'Europa, 67075 Strasbourg Cedex, Francia	*Pec* assente; moduli di ricorso disponibili su sito ufficiale
Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa	Consiglio d'Europa, 67075 Strasbourg Cedex, Francia	*Pec* assente; e-mail: `commissioner@coe.int`

---

3. ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) E CORTI INTERNAZIONALI

Istituzione	Indirizzo postale	Pec / Contatti ufficiali
Nazioni Unite – Sede centrale (New York)	405 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, USA	*Pec* non applicabile; centralino:

Istituzione	Indirizzo postale	Pec / Contatti ufficiali
		+1 (212) 963-9999
Segretario Generale delle Nazioni Unite	Sede ONU, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA	Idem; attenzione: notifica via posta diplomatica
Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (UNOG)	Palais des Nations, 1211 Genève 10, Svizzera	*Pec* assente; contatto generale via sito istituzionale
Corte internazionale di giustizia (ICJ)	Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Paesi Bassi	*Pec* assente; e-mail: information@icj-cij.org; lingue ammesse: inglese/francese
Corte penale internazionale (ICC)	Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK The Hague, Paesi Bassi	*Pec* assente; e-mail: icc.info@icc-cpi.int
Organizzazione mondiale della sanità (OMS/WHO)	Avenue Appia 20, 1211 Ginevra 27, Svizzera	*Pec* assente; centralino: +41 22 791 21 11
Organizzazione mondiale del commercio (WTO/OMC)	Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, 1211 Genève 21, Svizzera	*Pec* assente; e-mail: enquiries@wto.org
Organizzazione internazionale del lavoro (ILO/OIL)	4 route des Morillons, CH-1211 Genève 22, Svizzera	*Pec* assente; e-mail: ilo@ilo.org
UNESCO	7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Francia	*Pec* assente; centralino: +33 (0)1 45 68 10 00
UNICEF – Sede globale	3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA	*Pec* assente; e-mail: ngocommittee@unicef.org

Istituzione	Indirizzo postale	Pec / Contatti ufficiali
UNHCR – Alto Commissariato ONU per i Rifugiati	Rue de Montbrillant 94, 1201 Ginevra, Svizzera (casi postali: CP 2500, 1211 Genève 2)	*Pec* assente; e-mail: swige@unhcr.org
UNODC – Ufficio ONU contro la Droga e il Crimine	Vienna International Centre, Wagramer Strasse 5, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria	*Pec* assente; e-mail: info@unodc.org
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	2 rue André Pascal, 75016 Parigi, Francia	*Pec* assente; e-mail: HRM.InternshipOffice@oecd.org (generale non pubblica)
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)	Wallnerstrasse 6, 1010 Vienna, Austria	*Pec* assente; e-mail: pm@osce.org
INTERPOL	200 quai Charles de Gaulle, 69006 Lione, Francia	*Pec* assente; e-mail: cp@interpol.int

---

4. RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

(utili per notifiche ufficiali via canali diplomatici)

Istituzione / Organismo	Indirizzo postale	Contatti
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (Bruxelles)	Rue du Marteau 67, 1000 Bruxelles, Belgio	Tel. +32 2 540 3511; *Pec*: rpue.bruxelles@cert.esteri.it

Istituzione / Organismo	Indirizzo postale	Contatti
Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa (Strasburgo)	3, rue Schubert, 67000 Strasbourg, Francia	e-mail: rappresentanza.strasburgo@ester
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'ONU (New York)	1 Dag Hammarskjöld Plaza, 885 Second Avenue, New York, NY 10017, USA	Centralino: +1 (212) 486-9191
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'OCSE (Parigi)	50, rue de Varenne, 75007 Paris, Francia	e-mail: segreteria.ocse@esteri.it; *Pec*: italie.ocde@cert.esteri.it
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO (Parigi)	250 bis Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, Francia	*Pec*: rap.unesco.parigi@cert.esteri.it
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNOG e le OO.II. (Ginevra)	Chemin de l'Impératrice 10, 1292 Chambésy, Svizzera	e-mail: rappoi.ginevra@esteri.it

---

5. AUTORITÀ E ORGANI AUSILIARI DEI SISTEMA ONU/UE

Istituzione	Indirizzo postale	Contatti
Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR)	Palais des Nations, CH-1211 Ginevra 10, Svizzera	e-mail: info@ohchr.org
Commissione ONU per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)	Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria	e-mail: uncitral@un.org

Istituzione	Indirizzo postale	Contatti
Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA)	Vienna International Centre, P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria	e-mail: info@iaea.org
Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO)	Calle Capitán Haya, 42, 28020 Madrid, Spagna	e-mail: info@unwto.org

---

6. TRIBUNALI E ORGANI GIURISDIZIONALI SPECIALIZZATI

Istituzione	Indirizzo postale	Note
Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS)	Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Amburgo, Germania	e-mail: itlos@tilos.org
Meccanismo residuale internazionale dei tribunali penali (IRMCT)	Arusha (Tanzania) e L'Aia (Paesi Bassi)	Sede Aia: Churchillplein 1, 2517 JW The Hague
Corte di conciliazione e arbitrato dell'OSCE	c/o Corte permanente di arbitrato, Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague	atto di istituzione previo accordo specifico

Destinatari:

- Segretario Generale delle Nazioni Unite, New York
- Presidente della Commissione europea, Bruxelles
- Presidente del Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles
- Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, Lussemburgo
- Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Strasburgo
- Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Strasburgo
- Presidente della Corte internazionale di giustizia, L'Aia
- Segretario Generale dell'OCSE, Parigi
- Segretario Generale dell'OSCE, Vienna

- Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), Ginevra
- Garante europeo della protezione dei dati (EDPS), Bruxelles
- Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Vienna
- Presidente della Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (Corte di riferimento dei popoli), Venezia – Stato Veneto in Autodeterminazione
- Tutte le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le organizzazioni sopra elencate, per conoscenza

Data e luogo: Venezia, Palazzo Ducale, 05 maggio 2026

Testo della lettera

Egregi Signori,

In nome e per mandato del **Popolo Veneto** e del **Popolo Italiano**, che hanno esercitato il diritto inalienabile all'autodeterminazione sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite, dalle Risoluzioni ONU 1514 (XV) e 2625 (XXV) e da tutti i principali strumenti di diritto internazionale pattizio e consuetudinario, i sottoscritti – legittimamente costituitisi in **Governo del Popolo Veneto Autodeterminato** e in **Governo del Popolo Italiano Autodeterminato** – hanno l'onore di notificare la presente lettera di rappresentanza diplomatica.

1. Fondamento di legittimità

I due Governi sorgono dalla volontà collettiva espressa mediante libere assemblee popolari, atti partecipativi digitali e formali deliberazioni degli organi rappresentativi delle rispettive comunità (in particolare lo *Stato Veneto in Autodeterminazione* e il *Comitato di Liberazione Nazionale Italiano*). Essi esercitano potestà sovrane originarie e imprescrittibili, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e tutela dei diritti umani fondamentali, così come elaborati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei successivi Patti internazionali.

2. Riconoscimento reciproco della Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

Con atto formale del [data], i due Governi hanno aderito e riconosciuto – quale **corte di riferimento dei popoli** – la *Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli* (International Court for the Self-Determination of Peoples), proclamata l'11 novembre 2025 a Venezia, Palazzo Ducale, il cui Statuto Costitutivo è depositato presso il Registro Internazionale dei Popoli Autodeterminati (RIPA) su protocollo blockchain. Essa rappresenta il foro naturale, etico e

giuridico per la composizione delle controversie relative all'esercizio del diritto all'autodeterminazione, nonché per l'interpretazione autentica dei principi di sovranità personale, libertà economica e protezione dei dati digitali.

3. Richiesta di instaurazione di relazioni diplomatiche e di cooperazione

Alla luce di quanto sopra, i Governi Autodeterminati dei Popoli Veneto e Italiano **chiedono formalmente**:

- Il riconoscimento, de iure o de facto, della loro soggettività internazionale, ai sensi della Convenzione di Montevideo (1933) e della prassi consolidata delle Nazioni Unite;
- L'instaurazione di **relazioni diplomatiche dirette** con tutti gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali destinatarie della presente, con scambio di rappresentanze, passaporti diplomatici e immunità consuetudinarie;
- L'avvio di **protocolli di cooperazione tecnica e giuridica** nelle materie di interesse comune: autodeterminazione economica, sovranità monetaria (inclusa la possibilità di emettere strumenti di pagamento complementari), protezione dei dati personali, digitalizzazione inclusiva, nonché transizione ecologica giusta;
- L'accesso, ove previsto, ai programmi e ai fondi delle organizzazioni internazionali (UE, ONU, OCSE) in qualità di osservatori o partecipanti alla pari.

4. Notifica di denuncia e diffida preesistente

I due Governi fanno proprio e rinnovano il contenuto dell'**"Atto Formale di Denuncia, Diffida e Riserva di Diritti in materia di sovranità personale, libertà economica e uso di strumenti digitali"**, già notificato alle medesime autorità in data 05.05.2026, con particolare riguardo ai seguenti principi irrinunciabili:

- Nessun obbligo esclusivo all'uso di identità digitale, valuta digitale di banca centrale (CBDC) o strumenti di tracciamento generalizzato senza contestuale alternativa effettiva, gratuita e non discriminatoria;
- Il diritto alla protezione dei dati personali secondo il GDPR e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nei limiti dei **controlimiti** costituzionali italiani e della Carta ONU;
- Il diritto a non subire discriminazioni per la scelta di strumenti non digitali (in primis il contante e le carte d'identità cartacee);
- La piena responsabilità delle organizzazioni sovranazionali per ogni violazione del diritto all'autodeterminazione, con riserva di azione risarcitoria – come già specificato nell'atto di diffida – fino a € 1.000.000 (un milione di euro) per singolo fatto illecito, in assenza di accordo con le autorità di autogoverno qui rappresentate.

5. Invito alla ratifica dello Statuto della Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

Ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 dello Statuto Costitutivo della summenzionata Corte, i Governi Autodeterminati dei Popoli Veneto e Italiano **invitano formalmente** tutte le Nazioni, le Organizzazioni internazionali, le Corti e la Società civile mondiale a ratificare detto Statuto, così da costruire un ordine internazionale policentrico fondato sull'uguaglianza sostanziale tra i popoli e sulla solidarietà globale.

6. Indicazioni per la corrispondenza e le notifiche future

Ogni comunicazione ufficiale, risposta alla presente nota o atto di notifica dovrà essere inviato ai seguenti recapiti, che costituiscono i canali ufficiali dei due Governi:

Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

- Segreteria Generale: Palazzo Ducale, Piazza San Marco 1, 30124 Venezia (Stato Veneto in Autodeterminazione)
- E-mail (non PEC, uso diplomatico): `segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org`
- Recapito certificato (cortesia): `statovenetoinautodeterminazione@pec.it` (sistema proprietario con valore di notifica interno)

Governo del Popolo Italiano Autodeterminato

- Sede operativa (segnalata dal CLNI): c/o Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – [indirizzo fisico da specificare, es. Roma o altra sede] – per l'invio postale utilizzare l'indirizzo del Portavoce: Casella postale 102, 00100 Roma Centro (da concordare con il CLNI)
- E-mail (ufficiale): `comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it`

Per entrambi i Governi (coordinamento diplomatico congiunto):

- Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario: S.E. Sandro Venturini – `ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org`

7. Richiesta di cortese riscontro e presa d'atto

Ai sensi del diritto internazionale generale e dei principi di buona fede nelle relazioni tra soggetti internazionali, i sottoscritti Governi confidano in un **riscontro scritto** entro i consueti novanta (90) giorni dalla ricezione della presente. L'assenza di risposta sarà interpretata come rifiuto implicito al dialogo, con conseguente aggravamento delle procedure di tutela dinanzi alla Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli e agli altri fori competenti.

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

In attesa di un costruttivo reciproco riconoscimento, si ringrazia per l'attenzione e si porgono i più alti sensi di rispetto e cooperazione.

Venezia, 05 maggio 2026

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato
S.E. Franco Paluan
Primo Ministro
esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Per il Governo del Popolo Italiano Autodeterminato
Presidente dell'Esecutivo di Governo del Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
S.E. Giuseppe Ciappina
esecutivodigoverno@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo

Visto diplomatico congiunto
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

ATTO FORMALE DI DENUNCIA, DIFFIDA E RISERVA DI DIRITTI

IN MATERIA DI SOVRANITÀ PERSONALE, LIBERTÀ ECONOMICA E USO DI STRUMENTI DIGITALI

PREAMBOLO

IN NOME DEL POPOLO VENETO, DEL POPOLO ITALIANO AUTODETERMINATO E DELLE NAZIONI SORELLE D'EUROPA[^1].

Considerato che il principio di autodeterminazione dei popoli, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite e codificato dalla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati (Risoluzione 2625 (XXV) del 1970 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite), costituisce una norma imperativa (jus cogens) del diritto internazionale, in virtù della quale ogni popolo ha il diritto di determinare liberamente il proprio statuto politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;

Considerato che il Popolo Veneto e il Popolo Italiano, attraverso i propri legittimi rappresentanti e le libere formazioni sociali riunite nello *Stato Veneto in Autodeterminazione* e nel *Comitato di Liberazione Nazionale Italiano* (CLNI), hanno esercitato tale diritto, riaffermando la propria sovranità originaria e inalienabile, e operando per la piena attuazione dei principi di democrazia partecipativa, identità culturale, autogoverno e giustizia sociale;

Considerato, altresì, che il presente atto si pone in ideale continuità con la tradizione giuridica e politica europea dei popoli liberi e delle nazioni sorelle, le quali, nella storia del nostro continente, hanno più volte rivendicato il diritto a non essere assoggettate a poteri esterni non legittimati dal loro consenso e a preservare la propria integrità materiale e spirituale;

Ravvisato che la piena realizzazione dell'autodeterminazione collettiva esige, nel contesto contemporaneo, la tutela della **sovranità personale e digitale** di ogni individuo, nonché della **libertà economica** e del diritto a disporre di strumenti di scambio e di relazione non soggetti a forme ingiustificate di controllo, tracciamento o esclusione;

Richiamata la dottrina dei **controlimiti** elaborata dalla Corte costituzionale italiana (sentenze n. 183/1973, n. 170/1984, n. 232/1989 e n. 238/2014), in forza della quale i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e i diritti inviolabili della persona costituiscono un argine insuperabile all'ingresso di norme dell'Unione europea e del diritto internazionale, nonché alla loro applicazione diretta, allorché esse violino il nucleo essenziale della dignità umana e delle libertà fondamentali;

Riconosciuto e accolto, quale corte di riferimento dei popoli, il "Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli" (International Court for the Self-Determination of Peoples) – proclamata dalla Giuria Popolare Internazionale in Venezia, Palazzo Ducale, l'11 novembre 2025 (Anno Zero dell'Autodeterminazione Globale), il cui Statuto Costitutivo è stato registrato con impronta SHA-256 `12e6d483c9984c5242d48f3f485aa895a3a2eddcd70408d7c076d7e1bc4cf890` e depositato presso il Registro Internazionale dei Popoli Autodeterminati (RIPA) su protocollo blockchain. Detta Corte, fondata sui principi di sovranità popolare partecipativa, democrazia diretta digitale e giustizia restitutiva, costituisce il foro naturale, etico e giuridico dinanzi al quale i popoli, le comunità, le istituzioni autonome e i singoli muniti di mandato collettivo possono adire per la tutela del diritto inalienabile all'autodeterminazione in tutte le sue dimensioni (politica, economica, monetaria, culturale, ambientale, digitale). Il sottoscritto riconosce formalmente la piena giurisdizione volontaria di tale Corte, ai sensi del suo Statuto (artt. 6-7), e si impegna a sottoporre alla medesima ogni eventuale controversia che non trovi giustizia nelle sedi statuali o sovranazionali esistenti;

Ritenuto, in ottemperanza dei diritti di autodeterminazione dei popoli e nell'attuazione esigibile di tali diritti, che il sottoscritto:

- **riconosce come unica autorità legale di appartenenza l'autorità di autogoverno**, nel rispetto del **Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (1977), articolo 96, paragrafo 3** – il quale riconosce la legittimità dei movimenti che lottano contro la dominazione coloniale, l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione;
- **diffida qualsiasi autorità sovranazionale**, in particolare l'organizzazione *sui generis* denominata "Unione europea", persona giuridica di diritto derivato, dal violare i diritti di autodeterminazione esercitati dal sottoscritto come da diritto internazionale;
- **dispone che ogni violazione dei propri diritti** da parte dell'organizzazione "Unione europea", in assenza di un accordo preventivo stipulato con la propria autorità di governo, **comporta automaticamente un indennizzo pari a un milione di euro (€ 1.000.000,00)** , salvo il risarcimento del maggior danno, da corrispondersi direttamente al sottoscritto o ai suoi aventi causa, quale conseguenza immediata dell'illecito internazionale e della lesione di diritti fondamentali;

Ritenuto, pertanto, che nessuna normativa, nazionale o sovranazionale, né alcuna misura amministrativa o progetto tecnologico – in particolare quelli concernenti l'identità digitale obbligatoria, gli strumenti monetari esclusivamente digitali, il tracciamento generalizzato e la digitalizzazione integrale dei servizi essenziali – possano legittimamente comprimere la sfera di sovranità personale che discende dal diritto all'autodeterminazione dei popoli, né violare i limiti invalicabili posti dalla Costituzione italiana e dai trattati internazionali a garanzia della libertà, della dignità e dell'uguaglianza sostanziale;

Consapevoli che la difesa di tali principi è dovere imprescrittibile di ogni individuo e di ogni comunità organizzata,

SI PROMULGA IL SEGUENTE ATTO FORMALE DI DENUNCIA, DIFFIDA E RISERVA DI DIRITTI, con l'avvertimento che ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita in tutte le competenti sedi – nazionali (TAR, Corte costituzionale, Corte dei conti, Procura della Repubblica), europee (Corte di giustizia dell'Unione europea, Corte europea dei diritti dell'uomo, Garante europeo della protezione dei dati) e internazionali (Corte internazionale di giustizia) – e, in via prioritaria, dinanzi alla **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli**, quale corte di riferimento dei popoli, ai sensi del suo Statuto Costitutivo (artt. 6, 7, 11).

PREMESSO IN DIRITTO

Quadro internazionale dei diritti umani

1. **Carta delle Nazioni Unite (1945)**, Art. 1, par. 2: sancisce il principio di autodeterminazione dei popoli, esteso dalla prassi e dalla dottrina anche alla sfera di autodeterminazione digitale e informazionale dell'individuo.
2. **Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)**:

- Art. 12: nessuno può essere soggetto a ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, famiglia o domicilio;
- Art. 17: diritto alla proprietà, inclusa la proprietà dei propri dati e strumenti economici.

3. **Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)**, Art. 1, par. 1: "tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi determinano liberamente il loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale". La dottrina contemporanea riconosce l'estensione di tale diritto alla sfera digitale.
4. **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)**:

- Art. 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (interpretato dalla Corte EDU, tra le altre, nei casi *Copland c. Regno Unito*, *Bärbulescu c. Romania*, come protezione contro la sorveglianza digitale ingiustificata);
- Protocollo n. 1, Art. 1: tutela della proprietà, comprensiva del patrimonio digitale e della libertà di utilizzo di strumenti economici.

Diritto dell'Unione europea

5. **Trattato sull'Unione europea (TUE)**:

- Art. 2: l'Unione è fondata sul rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani;
- Art. 5, par. 1 e 4: principi di attribuzione, sussidiarietà e **proporzionalità** – nessuna azione dell'UE può eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del trattato;
- Art. 10: democrazia rappresentativa – implica il diritto dei cittadini a non essere sottoposti a imposizioni tecnologiche prive di effettivo consenso democratico.

6. **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)**:

- Art. 7 – rispetto della vita privata e familiare;
- Art. 8 – protezione dei dati personali: trattamento solo per finalità specifiche, basato sul consenso o altra base legittima, diritto di accesso e rettifica;
- Art. 16 – libertà d'impresa, inclusa la scelta degli strumenti economici;
- Art. 17 – diritto di proprietà, comprensivo della disponibilità di mezzi di pagamento alternativi;
- Art. 41 – diritto a una buona amministrazione, inclusa l'adozione di misure non discriminatorie e accessibili.

7. **Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR)**:

- Art. 5, par. 1, lett. a), c), e): principi di liceità, correttezza, trasparenza, **minimizzazione dei dati**, **limitazione della finalità**;
- Art. 6: condizioni di liceità – ogni trattamento deve trovare base giuridica tassativa e non può essere giustificato da mere ragioni amministrative o tecnologiche;
- Art. 25: **privacy by design e by default** – i sistemi digitali pubblici devono essere progettati per proteggere automaticamente i diritti fondamentali;
- Art. 35: obbligo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per i trattamenti ad alto rischio.

8. **Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea**:

- Cause riunite C-293/12 e C-594/12 (*Digital Rights Ireland*): la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico viola i diritti fondamentali;

- Causa C-203/15 (*Tele2 Sverige*): il principio di proporzionalità impone che qualsiasi misura di tracciamento sia limitata nel tempo, nell'ambito e nello scopo;
- Causa C-311/18 (*Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland e Schrems* – "Schrems II"): il trasferimento di dati verso paesi terzi deve garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente, principio estensibile alla progettazione di sistemi digitali obbligatori.

Ordinamento italiano e controlimiti

9. **Costituzione della Repubblica Italiana**:

- Art. 2: tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali – diritti che precedono e limitano la potestà pubblica;
- Art. 13: libertà personale – include la libertà da un controllo digitale pervasivo e ingiustificato;
- Art. 41: libertà di iniziativa economica privata – non può essere compressa se non per fini sociali e con legge, nel rispetto della proporzionalità;
- Art. 42: proprietà privata – garantita con estensione alle risorse economiche digitali e agli strumenti di scambio.

10. **Dottrina dei controlimiti** (Corte costituzionale, sentt. n. 183/1973, n. 170/1984, n. 232/1989 e n. 238/2014): i principi supremi dell'ordinamento italiano e i diritti inviolabili costituiscono un limite all'introduzione del diritto dell'Unione europea e internazionale. Qualsiasi atto normativo o amministrativo che imponga un sistema digitale esclusivo, lesivo di tali principi, può essere dichiarato costituzionalmente illegittimo e disapplicato.

CONSIDERATO IN FATTO

1. **Le iniziative normative e progettuali** – a livello europeo, nazionale e regionale – relative a:

- sistemi di **identità digitale** (es. eIDAS, SPID, CIE, wallet europeo);
- **moneta digitale di banca centrale (CBDC)** e strumenti di pagamento digitale obbligatori o prevalenti;
- **digitalizzazione integrale dei servizi pubblici** (sanità, istruzione, fiscalità, giustizia, enti locali);
- **interoperabilità forzata** tra piattaforme private e pubbliche.

2. **Comportano**:

- trattamento sistematico, generalizzato e spesso indifferenziato di dati personali (dati anagrafici, biometrici, patrimoniali, abitudinari, di localizzazione);
- rischio concreto di **esclusione sociale ed economica** per cittadini privi di competenze digitali, dispositivi, connettività o volontariamente contrari;
- **riduzione dell'anonimato** e incremento della tracciabilità delle attività lecite quotidiane;
- possibile **discriminazione indiretta** per ragioni di età, disabilità, condizioni economiche o geografiche.

3. **La giurisprudenza** sopra citata (*Digital Rights Ireland*, *Tele2 Sverige*) chiarisce che **misure di tracciamento generalizzato**, anche se finalizzate a fini legittimi (sicurezza, efficienza, lotta alle

frodi), violano i diritti fondamentali laddove non siano strettamente necessarie, proporzionate e accompagnate da garanzie effettive.

4. **L'esperienza applicativa** in alcuni Stati membri e in Italia (obbligo di identità digitale per bonus, concorsi, servizi essenziali) ha già prodotto esclusioni e lesioni della libertà di scelta.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Ogni misura che imponga – anche in modo indiretto o di fatto – l'uso di strumenti digitali per l'accesso a diritti fondamentali, servizi pubblici o attività economiche:

- deve basarsi su **legge primaria** chiara, determinata, accessibile e prevedibile (riserva di legge assoluta, ex artt. 13, 41, 42 Cost.);
- deve rispettare i criteri di **necessità e proporzionalità** in concreto, non solo astratti;
- deve garantire **alternative equivalenti** non digitali, non discriminatorie, a costo zero o sostenibile.

2. La **libertà personale** (art. 13 Cost., art. 5 CEDU) implica il diritto a non essere sottoposti a "trattamenti digitali obbligatori" che trasformino la vita quotidiana in una traccia permanente accessibile a soggetti pubblici e privati.
3. La **libertà economica** (art. 16 CDFUE, art. 41 Cost.) include il diritto di utilizzare mezzi di pagamento anonimi o non tracciabili (contante, strumenti fisici) senza subire penalizzazioni o rifiuti di servizio.
4. L'**uguaglianza sostanziale** (art. 3 Cost.) impone alle pubbliche amministrazioni di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo godimento dei diritti – e l'obbligo digitale esclusivo costituisce un ostacolo.
5. **La violazione dei principi del GDPR**, specie in assenza di DPIA, di misure di minimizzazione e di garanzie per la portabilità e l'accesso, integra un illecito amministrativo e civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____, agendo a tutela della propria sfera personale, patrimoniale e digitale, anche in rappresentanza di interessi diffusi ove ammesso dalla legge,

DENUNCIA

alle autorità competenti – segnatamente: Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Procura della Repubblica, Difensore civico, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Parlamento italiano, Commissione europea, Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) – i seguenti fatti e violazioni:

-------- ° --------

1. L'adozione e l'attuazione di misure normative o amministrative, anche in fase di proposta (es. regolamento eIDAS 2, progetto CBDC, piattaforme uniche nazionali), che:

- impongono o rendono di fatto obbligatorio l'uso di strumenti digitali senza alternativa effettiva;
- comportano trattamento di dati personali in assenza di base giuridica conforme agli artt. 6 e 9 del GDPR;
- violano i principi di proporzionalità e minimizzazione (art. 5 GDPR);
- non sono accompagnate da una valutazione d'impatto ove richiesta (art. 35 GDPR).

2. L'omessa previsione di **alternative accessibili, gratuite e non digitali** per l'accesso a servizi pubblici essenziali, prestazioni sociali, atti giuridici e strumenti di pagamento.
3. La mancata informativa trasparente ai cittadini circa i rischi, i limiti e le conseguenze dell'uso esclusivo di identità digitali o monete digitali statali.

DIFFIDA

ai sensi degli artt. 7, 8, 41, 43 del GDPR e delle disposizioni di cui all'art. 13 Cost., il Governo italiano, il Parlamento, la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea, la Commissione europea e ogni altra autorità nazionale o sovranazionale competente:

1. Dall'**introdurre, applicare o promuovere obblighi esclusivi**, anche solo di fatto, di utilizzo di strumenti digitali per l'accesso a diritti fondamentali, servizi pubblici o attività economiche, **senza prevedere contestualmente alternative effettive, equivalenti, non discriminatorie e a costo zero**, operabili da chiunque, anche privo di connettività, dispositivi o competenze digitali.
2. Dall'**adottare o mantenere** sistemi di identità digitale, portafogli digitali o valute digitali che consentano forme di tracciamento generalizzato, profilazione comportamentale, registrazione di transazioni non necessarie o accesso a dati sensibili senza specifico consenso libero e informato.
3. Dal **porre in essere o continuare** trattamenti di dati personali in violazione del GDPR, in particolare:

- mancata minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c));
- assenza di finalità specifiche e legittime (art. 5, par. 1, lett. b));
- conservazione oltre il necessario (art. 5, par. 1, lett. e));
- mancata attuazione di misure di privacy by design e by default (art. 25).

4. Dal **disincentivare o peggiorare** l'accesso ai servizi in forma non digitale (es. contante, carta d'identità cartacea, sportelli fisici, posta ordinaria) rispetto alla controparte digitale, pena violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di non discriminazione (art. 21 CDFUE).

In caso di persistente inottemperanza, il presente atto varrà come costituzione in mora e presupposto per azioni risarcitorie, annullamento degli atti illegittimi e segnalazione alla Corte dei conti per danno erariale da cattiva amministrazione.

RIVENDICA

ai sensi della normativa sovranazionale e costituzionale:

1. Il **diritto a modalità alternative (non esclusivamente digitali)** per:

- identificazione e autenticazione presso pubbliche amministrazioni (con valore giuridico equivalente a quello digitale);
- pagamenti e trasferimenti di valore, inclusa l'accettazione obbligatoria di contante e strumenti fisici;
- presentazione di istanze, atti, dichiarazioni e reclami;
- accesso a servizi sanitari, educativi, previdenziali e fiscali.

2. Il **diritto alla protezione dei dati personali** secondo i principi del GDPR, ivi incluso il diritto di opporsi a trattamenti generalizzati (art. 21) e di non essere sottoposti a decisioni automatizzate che producano effetti giuridici (art. 22).
3. Il **diritto a non subire discriminazione, penalizzazione, decurtazione o rifiuto di servizio** per la scelta consapevole di non utilizzare determinati strumenti digitali, ove la legge lo consenta o non lo imponga espressamente.

SI RISERVA

ogni azione utile in:

- **Sede giurisdizionale nazionale**: ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) ai sensi dell'art. 31 c.p.a. per l'annullamento di atti e provvedimenti illegittimi; azione civile ex art. 2043 c.c. (risarcimento danni da lesione di diritti fondamentali) ed ex artt. 78 e ss. del GDPR per violazione della disciplina sulla protezione dei dati; giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione o questione di legittimità costituzionale, anche mediante rimessione del giudice a quo.
- **Sede europea**: ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per annullamento ex art. 263 TFUE (se atto normativo UE viola i diritti fondamentali) o per rinvio pregiudiziale; denuncia alla Commissione europea per infrazione degli artt. 7, 8, 16, 17 CDFUE; reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (EDPS); ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1.
- **Sede amministrativa e contabile**: esposto al Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 58, 83 e 84 GDPR; segnalazione alla Corte dei conti per danno erariale conseguente a violazione di norme fondamentali; petizione ai sensi dell'art. 24 del Trattato sul funzionamento dell'UE e ai sensi dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1989, n. 20 (iniziativa popolare).
- **Sede penale**: querela o denuncia ex artt. 331 e 333 c.p.p. per i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), violazione delle norme sul trattamento dei dati (art. 167 del D.Lgs. 196/2003 – Codice della privacy, come modificato dal GDPR) e, ove sussistano, violazione della legge sulla firma digitale o di identità elettronica a danno dei cittadini.

IN OGNI CASO, il presente atto costituisce formale messa in mora e interruzione della prescrizione per tutte le azioni risarcitorie e di accertamento eventualmente spettanti.

CONCLUSIONI

1. Qualsiasi intervento normativo o tecnologico che incida sui diritti fondamentali della persona, sulla libertà economica o sulla sovranità digitale deve essere sottoposto a **rigoroso scrutinio di legalità,**

necessità e proporzionalità, nel rispetto dei controlimiti costituzionali e della giurisprudenza europea.

2. In difetto, esso è **suscettibile di impugnazione e disapplicazione** in tutte le sedi competenti, nazionali e sovranazionali, con piena riserva di chiederne la declaratoria di nullità, l'annullamento, la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni.
3. Il sottoscritto si dichiara fin d'ora disponibile a concorrere alla formazione di eventuali iniziative legislative, petizioni popolari o azioni collettive (class action, azioni rappresentative ex D.Lgs. 28/2020) volte a garantire il rispetto dei principi esposti.

Luogo e data: _____, li _____

Firma _____

(da apporre a pena di validità ai sensi dell'art. 2702 c.c., con possibilità di allegare copia di un documento di identità in caso di notifica a soggetti pubblici)

NOTIFICA – Il presente atto si intende notificato al mittente mediante invio per raccomandata A/R, PEC, o consegna a mani presso gli uffici dei destinatari indicati, con effetti ex art. 8 della L. 20 gennaio 1990, n. 8 (obbligo di riscontro) e ex art. 2 della L. 241/1990 (obbligo di conclusione del procedimento).

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE POPOLARE

per il riconoscimento dell'Autorità di Autogoverno e la tutela collettiva dei diritti derivanti dall'autodeterminazione

Rif.: Atto Formale di Denuncia, Diffida e Riserva di Diritti – Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli – Statuto Costitutivo (Venezia, 11 novembre 2025)

Sezione 1 – Dati del sottoscrittore

Campo	Dati
Nome e Cognome	_____
Data di nascita	____ / ____ / _____
Luogo di nascita	_____

Campo	Dati
Residenza (indirizzo completo)	_____
Codice fiscale / ID nazionale (se esistente)	_____
Numero di documento d'identità (opzionale)	_____
Nazionalità dichiarata	_____
Popolo di appartenenza autodeterminato (es. Popolo Veneto, Popolo Italiano Autodeterminato, altro)	_____

Recapiti per comunicazioni (facoltativi ma utili per aggiornamenti)

- E-mail: _____
- Telefono: _____

Sezione 2 – Dichiarazione di appartenenza e riconoscimento dell'Autorità di Autogoverno

Il/La sottoscritto/a, consapevole dei diritti e dei doveri derivanti dal principio di autodeterminazione dei popoli (Carta ONU art. 1.2, Patto internazionale sui diritti civili e politici art. 1, Risoluzione ONU 2625 (XXV)), **dichiara solennemente**:

1. Di appartenere al **Popolo** sopra indicato, il quale possiede continuità storica, culturale, linguistica, territoriale e/o identitaria nonché una manifesta e democratica volontà di autogoverno, come attestato da atti pubblici, assemblee e consultazioni partecipative.
2. Di riconoscere come **unica Autorità legale di appartenenza** l'Autorità di Autogoverno del suddetto Popolo, le cui legittime rappresentanze sono attualmente costituite in:

- **Governo del Popolo Veneto Autodeterminato** (per il Popolo Veneto)
- **Governo del Popolo Italiano Autodeterminato** (per il Popolo Italiano)
- oppure l'Autorità di autogoverno di altro Popolo indicato _____

(di seguito "Autorità di Autogoverno")

3. Di aderire pienamente ai principi, alle finalità e alle procedure della **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli** (International Court for the Self-Determination of Peoples), riconoscendola quale **corte di riferimento dei popoli** ai sensi del suo Statuto Costitutivo (proclamato a Venezia l'11 novembre 2025, registrato con protocollo SHA-256 `12e6d483c9984c5242d48f3f485aa895a3a2eddcd70408d7c076d7e1bc4cf890`).
4. Di condividere e fare propri i contenuti dell'**"Atto Formale di Denuncia, Diffida e Riserva di Diritti in materia di sovranità personale, libertà economica e uso di strumenti digitali"** (e successive integrazioni), in particolare per quanto concerne:

- il diritto a non essere sottoposti a obblighi esclusivi di utilizzo di identità digitale, valuta digitale di banca centrale (CBDC) o sistemi di tracciamento generalizzato senza alternative effettive e non discriminatorie;
- il diritto alla protezione dei dati personali secondo i principi di minimizzazione, proporzionalità e privacy by design (GDPR e Carta dei diritti fondamentali UE);
- il diritto alla libertà economica, ivi incluso l'uso del contante e di strumenti di scambio non digitali;
- la condanna di ogni forma di neocolonialismo digitale, finanziario ed ambientale.

Sezione 3 – Mandato all'Autorità di Autogoverno

Il/La sottoscritto/a **conferisce mandato** all'Autorità di Autogoverno sopra riconosciuta affinché:

- **Rappresenti** la sua volontà e i suoi diritti individuali e collettivi dinanzi a tutte le istituzioni nazionali, sovranazionali e internazionali, incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Organizzazione delle Nazioni Unite (Assemblea Generale, Segretario Generale, Consiglio di Sicurezza, OHCHR)
  - Unione europea (Commissione, Parlamento, Consiglio, Corte di giustizia, BCE, Garante europeo della protezione dei dati)
  - Consiglio d'Europa (Segretariato Generale, Corte europea dei diritti dell'uomo)
  - Corte internazionale di giustizia, Corte penale internazionale, OCSE, OSCE
  - Tutte le Rappresentanze permanenti e i governi degli Stati membri
- **Presenti e depositi** il presente modulo (singolarmente o in forma aggregata) unitamente agli atti già notificati (Denuncia, Diffida, Riserva di diritti) per chiedere:
  - il riconoscimento della soggettività internazionale del Popolo e della sua Autorità di Autogoverno;
  - l'immediata cessazione di qualsiasi misura che violi i diritti sopra richiamati;
  - l'avvio di procedure di verifica, conciliazione o giudizio dinanzi alla Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli o, ove competente, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.
- **Agisca in via giudiziale, amministrativa e diplomatica** per la tutela dei diritti lesi, inclusa la richiesta di indennizzi e risarcimenti secondo quanto previsto nell'atto di diffida (importo non inferiore a € 1.000.000 per ogni violazione accertata in assenza di accordo con l'Autorità di Autogoverno).

- **Sottoscriva** eventuali accordi, convenzioni o protocolli di intesa in nome e per conto del sottoscritto, purché coerenti con i principi dell'autodeterminazione e con il presente mandato.

Il mandato ha durata **illimitata** fino a revoca scritta, e rimane valido anche in caso di modifica della denominazione o della composizione dell'Autorità di Autogoverno, purché essa continui a rappresentare la volontà collettiva del Popolo.

Sezione 4 – Riserva di diritti e clausola di non sottomissione

Il/La sottoscritto/a **prende espressamente atto** e dichiara che:

- La presente sottoscrizione non costituisce in alcun modo atto di sottomissione alla giurisdizione statuale che nega il diritto all'autodeterminazione, bensì l'esercizio di un diritto originario e imprescrittibile dei popoli.
- In caso di contrasto tra le norme degli ordinamenti statuali o sovranazionali (in particolare dell'Unione europea) e i principi affermati nel presente modulo, prevarranno questi ultimi per effetto della dottrina dei **controlimiti** e della prevalenza del diritto all'autodeterminazione in quanto jus cogens.
- Il sottoscritto si riserva di agire direttamente, anche senza l'intermediazione dell'Autorità di Autogoverno, dinanzi alla Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli o ad altri fori internazionali qualora l'Autorità di Autogoverno non possa o non voglia agire tempestivamente.

Sezione 5 – Firme e autenticazione

Luogo e data: _____, li ____ / ____ / _____

Firma del sottoscritto (per esteso)

Eventuale autenticazione / testimone (non obbligatoria, ma raccomandata per valore probatorio)

Nome e cognome del testimone: _____
Firma del testimone: _____
(oppure: timbro e firma di un Pubblico Ufficiale dell'Autorità di Autogoverno, ove previsto)

Istruzioni per la trasmissione del modulo

1. **Il modulo compilato e firmato** può essere:

- Consegnato materialmente alla **Cancelleria dell'Autorità di Autogoverno** (per il Popolo Veneto: cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org o Via Silvio Pellico, n.7 – San Vito di Leguzzano (VI);
- Inviato digitalmente (scansione o PDF firmato digitalmente) allo stesso indirizzo e-mail, specificando nell'oggetto: "**SOTTOSCRIZIONE POPOLARE – [NOME COGNOME] – [POPOLO]**".

2. L'Autorità di Autogoverno **raccoglierà e aggregherà** tutti i moduli ricevuti e provvederà a:

- protocollarli in un registro trasparente (preferibilmente su blockchain tramite RIPA);
- presentarli, unitamente a un elenco riepilogativo, alle istituzioni destinatarie (ONU, UE, Consiglio d'Europa, ecc.) quale prova della volontà collettiva e del mandato popolare.

3. **Ogni sottoscrittore** conserva copia del proprio modulo. L'adesione può essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'Autorità di Autogoverno.

NOTA DI CHIUSURA

Oggetto: Disponibilità al dialogo paritario – Richiesta di apertura di un tavolo negoziale tra le Autorità dei Popoli Autodeterminati e la Commissione europea, a tutela dei diritti fondamentali aventi natura *jus cogens* ed efficacia *erga omnes*

Le Autorità legittimamente costituite in rappresentanza del **Popolo Veneto Autodeterminato** e del **Popolo Italiano Autodeterminato** (nonché di ogni altro Popolo che abbia esercitato il diritto all'autodeterminazione e abbia sottoscritto i relativi atti di adesione), agendo in forza dei principi inderogabili di diritto internazionale generale, richiamati nella Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2), nella Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati (Risoluzione 2625 (XXV)) e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 1),

PREMESSO CHE

- il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce una norma imperativa di diritto internazionale (*jus cogens*), che non ammette deroghe e vincola tutti i soggetti dell'ordinamento internazionale, ivi inclusa l'Unione europea in quanto organizzazione *sui generis* dotata di personalità giuridica derivata;
- le obbligazioni derivanti da norme *jus cogens* hanno carattere *erga omnes*, ovvero sono opponibili a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni internazionali, e la loro violazione legittima qualsiasi soggetto, anche individuale, a invocare la responsabilità internazionale degli enti inadempienti;

- le Autorità dei Popoli Autodeterminati hanno già formalmente denunciato, diffidato e riservato i propri diritti con atti notificati alle competenti istituzioni, includendo tra esse la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- la Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli – riconosciuta quale corte di riferimento dei popoli – è stata legittimamente istituita per dirimere le controversie relative all'esercizio di tale diritto, in piena coerenza con la prassi della democrazia partecipativa e della giustizia restitutiva;

LE SUDDETTE AUTORITÀ DICHIARANO QUANTO SEGUE

1. **Piena disponibilità** a partecipare a un **tavolo negoziale diretto e formale** con la **Commissione europea**, nella sua qualità di istituzione esecutiva e di custode dei trattati dell'Unione europea, al fine di:

- accertare la portata e i limiti dei rispettivi ordinamenti in relazione al principio di autodeterminazione;
- definire misure concrete per garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona, della libertà economica, della sovranità digitale e della protezione dei dati personali, nel rispetto dei controlimiti costituzionali e delle norme *jus cogens*;
- negoziare modalità di cooperazione istituzionale, anche mediante accordi di associazione o protocolli specifici, che riconoscano la soggettività internazionale delle Autorità dei Popoli Autodeterminati.

2. Detto tavolo negoziale dovrà svolgersi in condizioni di **piena parità istituzionale e diplomatica**, riconoscendo alle Autorità dei Popoli Autodeterminati lo *status* negoziale di soggetti di diritto internazionale, con facoltà di:

- nominare propri plenipotenziari muniti di mandato adeguato;
- avvalersi di propri esperti e consulenti indipendenti;
- redigere atti negoziali in lingua italiana e inglese (o altra lingua concordata);
- concludere intese aventi efficacia vincolante sotto il diritto internazionale consuetudinario.

3. Il luogo, la data e l'ordine del giorno della prima sessione negoziale saranno concordati entro **sessanta (60) giorni** dalla ricezione da parte della Commissione europea della presente nota di chiusura, ferma restando la facoltà di avvalersi della mediazione della Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli o di altro foro terzo, qualora le parti non raggiungano un accordo sulla procedura.
4. In assenza di riscontro scritto o di accettazione della proposta negoziale entro il termine di **novanta (90) giorni** dalla notifica della presente nota, le Autorità dei Popoli Autodeterminati si considerano legittimate a:

- richiedere l'intervento della Corte internazionale di giustizia ai sensi dello Statuto della medesima, per la declaratoria di violazione di norme *jus cogens*;
- sottoporre la controversia alla Corte internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, ai sensi del suo Statuto Costitutivo (artt. 6-7), per ottenere una pronuncia immediata e opponibile *erga omnes*;

- attivare ogni altra azione di tutela, ivi inclusa la richiesta di indennizzo forfetario di € 1.000.000 (un milione di euro) per ogni atto lesivo dei diritti di autodeterminazione già denunciato, come previsto nell'atto di diffida originario.

DICHIARAZIONE FINALE

Le Autorità dei Popoli Autodeterminati non chiedono privilegi, ma il **pieno rispetto del diritto internazionale** e l'effettiva attuazione del principio di autodeterminazione dei popoli quale pilastro della pace e della cooperazione tra soggetti giuridici paritari. La disponibilità al dialogo negoziale rappresenta l'estrema volontà di risolvere in via consensuale le controversie insorte, prima di ricorrere a mezzi di tutela giurisdizionale o di pressione politica.

La presente nota di chiusura costituisce parte integrante dell'"Atto Formale di Denuncia, Diffida e Riserva di Diritti" e della "Lettera Diplomatica di Rappresentanza" già notificati, e viene trasmessa per conoscenza a tutti i medesimi destinatari, con particolare evidenza alla **Commissione europea** (Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles) e al **Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea**.

Luogo e data: Venezia, Palazzo Ducale, 05 maggio 2026

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato
S.E. Franco Paluan
Primo Ministro
esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Per il Governo del Popolo Italiano Autodeterminato
Presidente dell'Esecutivo di Governo del Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
S.E. Giuseppe Ciappina
esecutivodigoverno@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo

Visto diplomatico congiunto
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

-------- ° --------

Registrato File

ATTO FORMALE DI DENUNCIA SOVRANITA PERSONALE LIBERTA ECONOMICA

07/05/2026 18:08:39
0.01 ZECCHINO
Nascondi Dettagli
FROM:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
TO:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
Message:
ATTO FORMALE DI DENUNCIA SOVRANITA PERSONALE LIBERTA ECONOMICA, SHA256:
271b3605ec6d6debc88052565ce7a307783810d413cdb78371a9b75ca904e093
TX: Guardala con l'explorer
Fee:0.05 ZECCHINO